



## PROVINCIA DI VERCELLI

Personale e Organizzazione - Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,  
Inquinamenti e Bonifiche

Atto N. 3202

N. Mecc. PDET-3247-2014 del 09/12/2014  
del 09/12/2014

**Oggetto:** articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. *Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta VERCELLI S.p.A. Sede legale: SS. 230 Biella - Vercelli, n. 15 - 13030 Formigliana (VC); Sede operativa: SS. 230 Biella-Vercelli, n. 15 - 13030 Formigliana (VC); C.F. e P. IVA 08697000019*

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);  
**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;  
**Vista** la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;  
**Visto** il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;  
**Visto** il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e s.m.i., recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;  
**Vista** la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;  
**Visto** il D. M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372" con il quale sono state emanate le linee guida ai sensi dell'art. 4 comma 1, oltre che per alcune attività di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 59/2005, anche quelle generali e quelle relative al piano di monitoraggio;

Visto il D.M. 01/10/2008 recante "Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30/07/2008, di "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97";

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la ditta VERCELLI S.p.A., con sede legale in SS. 230 Biella - Vercelli, n. 15 - 13030 Formigliana (VC) ed installazione IPPC ubicata presso la stessa sede, è stata autorizzata, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64451 del 04/09/2009 (con scadenza al 03/09/2014), a svolgere le attività di cui al:
  - **codice IPPC 6.4 a:** "Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno";
- nell'arco dei 5 anni di durata la suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti provvedimenti:

- provvedimento n. 95900 del 29/12/2009 con il quale è stato approvato il piano di monitoraggio e controllo ed il piano di bonifica acustica, con contestuale errata correge dei quantitativi autorizzati annuali di fanghi e rumine;
- provvedimento n. 96500 del 31/12/2009 con il quale è stata accolta l'istanza di proroga di mesi tre alla scadenza fissata con prescrizione dell'A.I.A. n. 17 per l'installazione di un impianto di sedimentazione e disoleazione delle acque meteoriche a monte dello scarico S2;
- provvedimento n. 50019 del 28/06/2010 con il quale è stato aggiornato il provvedimento di A.I.A. per modifica non sostanziale con riferimento alla modifica dei piani di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del contenuto ruminale;
- provvedimento n. 49016 del 31/05/2011 con il quale è stato aggiornato il provvedimento di A.I.A. per modifica non sostanziale con riferimento alla modifica del piano di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione;

**VISTA** l'istanza di rinnovo dell'A.I.A. presentata dalla Ditta Vercelli S.p.A. in data 25/02/2014 (n. prot. di ricevimento 6261) ai sensi dell'art. 29-octies c. 1, del D. Lgs. 152/2006 ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in SS. 230 Biella – Vercelli, n. 15 – 13030 Formigliana (VC);

**ESAMINATA** la documentazione a corredo della predetta domanda di rinnovo dell'A.I.A.;

**PRESO ATTO** che la Ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in data 26/02/2014;

**CONVOCATE** ad apposita Conferenza di Servizi indetta con comunicazione n. 12821 del 17/04/2014, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 08/05/2014 e 08/10/2014 presso la sede del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, le seguenti amministrazioni: l'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, l'ASL "VC"- SISP, l'ASL "VC" – Servizio Veterinario, il Comune di Formigliana, l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia e la Ditta in qualità di richiedente; gli atti della conferenza sono custoditi e consultabili presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, Ufficio Emissioni-IPPC;

**ESAMINATA** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta:

- in data 02/07/2014 (n. prot. di ricevimento PEC 21251, 21259, 21260 e 21262) a seguito delle risultanze della prima seduta di conferenza dei servizi del 08/05/2014;
- in data 07/11/2014 (n. prot. di ricevimento PEC 35337) a seguito delle risultanze della seconda seduta di conferenza dei servizi del 08/10/2014;

**VISTI:**

- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: "Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005";
- le linee guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili per le attività rientranti nella categoria 6.4a) (D.M.A. 29/01/2007 S.O. n. 127 alla G.U. n. 125 del 31/05/2007);

**VISTO** il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. prot. 86914 del 21/10/2014;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alle riunioni della Conferenza di Servizi;

**RILEVATO CHE:**

- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio

della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

- nello stabilimento non sono state apportate modifiche tali da rendere necessario un aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne presentato dalla ditta in data 01/12/2008 n. prot. di ricevimento 78186 nell'ambito del procedimento di rilascio della prima A.I.A.;
- nell'istruttoria sono state oggetto di approfondimento i seguenti aspetti:

- la tematica emissioni diffuse/odorigene, per la quale è stata richiesta alla Ditta apposita relazione in merito da trasmettersi successivamente al rilascio del provvedimento A.I.A., a seguito di una valutazione anche suffragata da campagne di misura. Tale relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure di contenimento delle emissioni odorigene (sia tecniche che gestionali) già adottate dall'azienda nonché delle eventuali ulteriori misure che il gestore riterrà utile adottare.

È stata inoltre prescritta la chiusura delle coperture pneumatiche dei cassoni di raccolta dei sottoprodotti, la cui apertura potrà avvenire esclusivamente durante le operazioni di carico.

La Ditta ha inoltre evidenziato che una delle possibili soluzioni per la riduzione degli odori è rappresentata dall'invio del contenuto ruminale agli impianti di produzione di biogas, attività che la Ditta intende perseguire. I partecipanti alla conferenza hanno in merito evidenziato che tale attività dovrà essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e sanitaria, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al regolamento CE 1069/2009;

- la gestione del contenuto ruminale quale sottoprodotto di origine animale che deve avvenire conformemente con il regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante lo stoccaggio presso il macello e successiva applicazione ad uso agronomico sui terreni agricoli; il regolamento 1069/2009 e le linee guida per la sua applicazione approvate nell'accordo della conferenza unificata Governo e Regioni del 7/02/2013 stabiliscono che lo stoccaggio e l'applicazione ad uso agronomico di tali materiali deve essere svolto nel rispetto del DM 7/04/2006 relativo alla gestione degli effluenti zootecnici, recepito dalla Regione Piemonte con il regolamento regionale 10/R/2007;
- la tematica rumore, per la quale è stata richiesta alla Ditta l'effettuazione, entro un anno dalla notifica del provvedimento A.I.A., di apposite campagne fonometriche finalizzate a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati dall'installazione, nelle più gravose condizioni di esercizio;
- le attività tecnicamente connesse all'installazione IPPC, con particolare riferimento al limitrofo impianto fotovoltaico a terra gestito dalla medesima Ditta e che cede energia elettrica all'installazione IPPC;
- l'aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo allegato all'A.I.A. con la modifica delle relative tabelle in relazione a quanto osservato da ARPA. Le modifiche hanno riguardato in particolare l'inserimento della tabella "emissioni diffuse/odorigene" e dei parametri Zn, Cu, Fe, Al, Mn, Escherichia coli da controllare con frequenza semestrale all'uscita dell'impianto di depurazione acque;
- nell'ambito della conferenza dei servizi del 08/10/2014 il Servizio V.I.A. della Provincia di Vercelli si è espresso in merito agli aspetti inerenti l'applicazione della normativa in materia di V.I.A., sulla base di criteri stabiliti all'allegato V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. secondo i disposti dell'art.15 del D.L. n.91 del 24/06/2014 coordinato con Legge di conversione n.116 del 11/08/2014, ritenendo che l'attività svolta dalla Ditta può essere esclusa dalla fase di Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e art. 10 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., fatta salva l'attuazione di tutte le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria svolta;

**RICORDATO CHE** ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni in materia ambientale in possesso della ditta precedentemente al rilascio del provvedimento A.I.A. n. 64451 del 04/09/2009:

<b>ENTE</b>	<b>ESTREMI DELL'ATTO</b>	<b>DATA DI EMANAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>
Provincia di Vercelli	n. 4034	30/01/2007	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue
Provincia di Vercelli	n. 29308	21/08/2006	Autorizzazione ex art. 9 del Decreto Legislativo 99/92 ed ex art. 3 della L.R. 24/02 all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Provincia di Vercelli	n. 17382	25/03/2008	Modifica autorizzazione n. 29308/2006
Provincia di Vercelli	n. 43276	11/07/2008	Modifica autorizzazione n. 29308/2006
Provincia di Vercelli	n. 20868	16/03/2009	Modifica autorizzazione n. 29308/2006
Provincia di Vercelli	n. 28757	09/08/2006	Autorizzazione ex art. 210 del Decreto Legislativo 152/06 all'utilizzo agronomico di stallatico e contenuto ruminale stabilizzati
Provincia di Vercelli	n. 17389	25/03/2008	Modifica autorizzazione n. 28757/2006
Provincia di Vercelli	n. 43282	11/07/2008	Modifica autorizzazione n. 28757/2006
Provincia di Vercelli	n. 20864	16/03/2009	Modifica autorizzazione n. 28757/2006
Regione Piemonte	n. 2280 A	10/07/1989	Autorizzazione ex art. 12 del D.P.R. 203/88 in materia di inquinamento atmosferico.
Provincia di Vercelli	n. 35028	19/10/2004	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale, ai sensi del D.P.R. 203/88, del D.P.R. 25/07/1991.

**RITENUTO** di approvare il piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 02/07/2014 (ns. prot. di ricevimento PEC 21262) ed eliminare in sostituzione la prescrizione n. 16 dell'A.I.A. n. 64451 del 04/09/2009;

**VISTA** inoltre la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla ditta Vercelli S.p.A. in data 11/09/2013 (n. prot. di ricevimento 68927) relativa alla richiesta di modifica delle prescrizioni nn. 18 e 52 dell'A.I.A. ai fini del convogliamento del colaticcio, raccolto tramite canalina di scolo presente in platea, all'impianto di depurazione previa raccolta in un apposito pozzetto;

**SENTITI**, in merito alla comunicazione di modifica di cui sopra, il Comune di Formigliana, l'ASL "VC" SISP, L'ASL "VC" Servizio Veterinario, l'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli e la Ditta ad apposita seduta di tavolo tecnico tenutasi in data 04/10/2013, in esito alla quale sono state richieste opportune integrazioni e chiarimenti, trasmesse dalla Ditta in data 07/11/2013 (n. prot. di ricevimento 84708);

**VISTA** la nota della Provincia n. 85903 del 13/11/2013 con la quale è stata comunicata la non sostanzialità delle modifiche richieste dalla Ditta in data 11/09/2013, fermo restando l'implementazione dell'autocontrollo del parametro "Escherichia coli" in ingresso ed in uscita dal depuratore. Con tale nota è stato inoltre precisato che, per quanto attiene gli aspetti inerenti l'applicazione della normativa in materia di VIA, "si può ritenere che le modifiche introdotte agli

*impianti della Ditta Vercelli S.p.A. non generino impatti negativi significativi sull'ambiente e pertanto non siano da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. n.40/98 e s.m.i.”;*

**VISTE** altresì

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla ditta Vercelli S.p.A. in data 18/12/2013 (n. prot. di ricevimento 91214) con la quale è stato trasmesso per l'anno 2014 il Piano aggiornato di Utilizzazione Agronomica del fango di depurazione nel quale sono state modificate alcune colture rispetto all'anno 2013 e sono stati aggiunti alcuni terreni in zone limitrofe all'azienda;
- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla ditta Vercelli S.p.A. in data 04/02/2014 (n. prot. di ricevimento 3772), successivamente integrata in data 11/02/2014 (n. prot. di ricevimento 4625), con la quale è stato richiesto di poter gestire il contenuto ruminale prodotto dal proprio stabilimento come sottoprodotto di origine animale di categoria 2 (SOA – vedi regolamento CE 1069/2009) e non più come rifiuto come previsto dall'A.I.A., in relazione a quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 18-6184 di “*Recepimento dell'Accordo Rep. n. 20/CU del 07/02/2013, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n.1774/2002"*” che al punto 2.4 dell'art. 13 recita che lo stallatico, compresi gli effluenti d'allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo (e quindi anche il contenuto ruminale) può essere applicato ad uso agronomico sui terreni agricoli quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 07 Aprile 2006 e pertanto del Regolamento Regionale 10R del 29/10/2007.

**ACQUISITO**, in merito alla comunicazione presentata in data 18/12/2013, il contributo tecnico scientifico predisposto dal Dipartimento ARPA di Vercelli con nota n. prot. 10517 del 10/02/2014, che prende atto delle modifiche al piano di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione come comunicato dalla Ditta;

**VISTE:**

- la nota della Provincia n. 5020 del 14/02/2014 di presa d'atto per modifica non sostanziale del Piano aggiornato di Utilizzazione Agronomica trasmesso dalla Ditta il 18/12/2013;
- la nota della Provincia n. 5164 del 17/02/2014 di espressione del giudizio di non sostanzialità delle modifiche relative alla richiesta da parte della Ditta di gestire il contenuto ruminale prodotto dal proprio stabilimento come sottoprodotto di origine animale di categoria 2 (SOA – vedi regolamento CE 1069/2009) e non più come rifiuto, fermo restando il rispetto da subito del regolamento CE 1069/2009 e delle disposizioni previste dal Regolamento Regionale 10R del 29/10/2007;

**RITENUTO** necessario recepire con il presente provvedimento le modifiche sopra elencate;

**RILEVATO INOLTRE CHE**, successivamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo dell'A.I.A. da parte del gestore, il D.Lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'A.I.A.; inoltre l'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;

**RITENUTO PERTANTO CHE**, alla luce di quanto sopra esposto:

- l'autorizzazione debba essere aggiornata relativamente alle valutazioni prima riportate;

- per l'installazione in oggetto, le condizioni e i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento di rinnovo svolto ai sensi della previgente normativa, sono conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 46/2014;
- a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'A.I.A. svolto su istanza del gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.lgs. 152/2006;
- eventuali ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento di cui sopra;

#### **RILEVATO INFINE CHE:**

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 16/04/2014, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

**ATTESO** che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

#### **DETERMINA**

- di **riesaminare** ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64451 del 04/09/2009 e s.m.i. rilasciata alla ditta VERCELLI S.p.A., per l'esercizio, presso l'installazione sita in SS. 230 Biella – Vercelli, n. 15 – 13030 Formigliana (VC), delle attività di cui al **codice IPPC**:
  - **6.4 lett. a:** *“Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno”;*

La presente autorizzazione sostituisce, anche, la seguente autorizzazione in materia di rifiuti:

- Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 per le operazioni di messa in riserva - R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/06 – ed autorizzazione ex art. 9 del Decreto Legislativo 99/92 all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (CER 02.02.01) - operazione R10 dell'allegato C del D.Lgs. 152/06;
- **di approvare** il piano di dismissione presentato in data 02/07/2014 (ns. prot. di ricevimento PEC 21262);
- **di stabilire** che entro il termine di **30 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, la ditta deve presentare, ai fini della loro accettazione, idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte della scrivente delle garanzie finanziarie prestate;

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione e riesame;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
4. sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Vercelli**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su apposito registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve esserne data comunicazione alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) **almeno 60 giorni prima della riattivazione** secondo le modalità di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla presente autorizzazione;
5. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
6. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
7. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
8. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
9. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto



- previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
10. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
  11. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
  12. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Vercelli. Nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Vercelli, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto;
  13. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
  14. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
  15. il gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia, **entro tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento**, una relazione da redigersi secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al D.M. 272 del 13/11/2014, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione da parte della Ditta della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Qualora da tale verifica emerga l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, quest'ultima dovrà essere trasmessa alla Provincia secondo le tempistiche che saranno comunicate con specifica nota;
  16. a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### DISPONE

- ★ Che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;


- ▲ Che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso l'Ufficio Emissioni - IPPC del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli;
- ▲ Che il presente provvedimento sia notificato alla Ditta in oggetto, nonché trasmesso all'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, all'ASL "VC" - SISP, all'ASL "VC" - Servizio Veterinario, al Comune di Formigliana e all'Associazione d'Irrigazione Ovest - Sesia;
- ▲ Che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

*Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.*

FD/EZ/VB/NC/co



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-3247-2014

Oggetto: articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Â; Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta VERCELLI S.p.A. Sede legale: SS. 230 Biella Â; Vercelli, n. 15 Â; 13030 Formigliana (VC); Sede operativa: SS. 230 Biella Â; Vercelli, n. 15 Â; 13030 Formigliana (VC); C.F. e P. IVA 08697000019

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il **22 DIC. 2014** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 22 DIC. 2014



INCARICATO DEL SERVIZIO



**ALLEGATO A**

**A1. CONDIZIONI GENERALI**  
**DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:**

Ragione sociale: VERCELLI S.p.A.

Sede legale: SS. 230 Biella - Vercelli, n. 15 - 13030 Formigliana (VC)

C.F. e P. IVA 08697000019

**UBICAZIONE INSTALLAZIONE**

Stabilimento di SS. 230 Biella - Vercelli, n. 15 - 13030 Formigliana (VC)

**CODICE NOSE-P:** 105.03

**CODICE NACE:** 10

**CODICE IMPIANTO:** 2059-5

**CODICE IPPC:** 6.4 lett. a "Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno"

**CAPACITA' PRODUTTIVA NOMINALE:** 80.000 tonnellate all'anno di carcasse di bovini macellabili.

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:**

ATTIVITA' IPPC n. 1		TABELLA "A1"
Cod. IPPC	Sigla Fase	Descrizione
6.4 a	FASE 1	Acquisto animali vivi e sosta nei paddock
	FASE 2	Visita Veterinaria ante mortem; avvio alla macellazione; stordimento con pistola a proiettile percuotente.
	FASE 3	Iugulazione e dissanguamento: - 3.A Lavorazione sangue.
	FASE 4	Disarticolazione testa, prescuoiatura e asportazione gambe posteriori.
	FASE 5	Asportazione zampe anteriori; legatura esofago; asportazione corna; prescuoiatura posteriori e applicazione n. collegamento carcassa; legatura retto; asportazione mammelle; asportazione testa e sottoprodotti: - 5.A lavorazione teste.
	FASE 6	Scuoiatura completa
	FASE 7	Eviscerazione addominale: - 7.A lavorazione trinne.
	FASE 8	Eviscerazione toracica
	FASE 9	Divisione in mezzene e asportazione midollo spinale (prevenzione BSE): - 9.A lavorazione frattaglie.
	FASE 10	Toelettatura carcassa: sgrassatura, pulizia da frammenti e coaguli.
	FASE 11	Pesatura, classificazione, etichettatura per tracciabilità, bollatura mezzene
	FASE 12	Preraffreddamento rapido automatizzato per 1 ora a 7°C.



ATTIVITA' IPPC n. 1			TABELLA "A1"
Cod. IPPC	Sigla Fase	Descrizione	
	FASE 13	Raffreddamento per 12-15 ore in celle a 0°C: - 13.A inquartamento; - 13.B disosso-confezionamento.	
	FASE 14	Reparto carne congelata	
	FASE 15	Reparto carico	
	FASE 16	Reparto scarico	

#### ATTIVITA' NON IPPC TECNICAMENTE CONNESSE

- Utilizzazione dei fanghi di depurazione delle acque reflue prodotte dallo stabilimento (CER 02.02.01). Attività di messa in riserva (R13) per una capacità massima istantanea di stoccaggio di 650 m<sup>3</sup> e utilizzo in agricoltura (R10) per un quantitativo massimo di 1100 t/a;
- Utilizzazione agronomica di contenuto ruminale stabilizzato quale sottoprodotto di origine animale di categoria 2 (SOA - vedi regolamento CE 1069/2009) nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 1069/2009 e delle disposizioni previste dal Regolamento Regionale 10R del 29/10/2007.

Si da atto che la Ditta si riserva la facoltà di inviare il contenuto ruminale ad impianti per la produzione di biogas, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e sanitaria.

Quale attività tecnicamente connessa si rileva inoltre la presenza, in prossimità dell'installazione, di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici a terra di potenza nominale prevista pari a 995.085 kWp, per il quale la Ditta ha ottenuto dal Servizio Energia della Provincia l'autorizzazione n. ex. art. 12 del D.Lgs. 387 n. 1533 del 12/06/2014. L'energia elettrica di tale impianto (oltre a quella degli impianti fotovoltaici su tetto) viene utilizzata per i fabbisogni energetici dell'installazione IPPC.

#### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:

La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo. Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e all'istanza di rinnovo.

\*\*\*\*\*



## A2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

### PRESCRIZIONI GENERALI

17. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
18. Eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sui piazzali interni o su aree esterne dovranno essere gestiti in modo tale da non provocare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee; si rammentano a tal fine gli articoli 29-undecies, comma 1 e 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per la raccolta e l'arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne. Tali sostanze, in caso di utilizzo, dovranno essere correttamente smaltite.
19. I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
- senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente.
20. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, deve essere evitata la formazione di aerosol, al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli.
21. Entro il **15 gennaio** di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) dovranno essere trasmessi alla Provincia i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21.7.2003 adeguatamente compilati.

### PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI SPANDIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA

22. L'attività di spandimento agronomico dei fanghi è autorizzata sui seguenti terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, per una superficie totale utilizzabile di **75,3943 ha**:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE UTILIZZABILE	ton s.s./ha/triennio	tot/TON.S.S./triennio	COLTURA ANNO 2014
TRONZANO VERCELLESE	2	28	1,71	12,75	21,8025	<u>GRANO</u>
TRONZANO VERCELLESE	2	29	0,6	12,75	7,65	<u>GRANO</u>
TRONZANO VERCELLESE	2	45	2,21	12,75	28,1775	<u>MAIS</u>
TRONZANO VERCELLESE	2	16	0,494	12,75	6,2985	<u>MAIS</u>
TRONZANO VERCELLESE	2	17	0,439	12,75	5,59725	<u>MAIS</u>
TRONZANO VERCELLESE	2	18	0,383	12,75	4,88325	<u>MAIS</u>
TRONZANO VERCELLESE	2	19	1,137	12,75	14,49675	<u>MAIS</u>
TRONZANO VERCELLESE	2	20	0,39	12,75	4,9725	<u>MAIS</u>
TRONZANO	2	21	0,722	12,75	9,2055	<u>MAIS</u>



COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE UTILIZZABILE	ton s.s./ha/triennio	tot/TON.S.S/ triennio	COLTURA ANNO 2014
VERCELLESE						
TRONZANO VERCELLESE	2	63	0,381	12,75	4,85775	<u>MAIS</u>
TRONZANO VERCELLESE	5	11	3,111	12,75	39,66525	GRANO
SANTHIA'	26	27	0,75	12,75	9,5625	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	26	35	4,18	12,75	53,295	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	26	91	0,74	12,75	9,435	<u>MAIS</u>
VILLARBOIT	5	53-64-65-78- 84-87-93-99- 172-175	3,084	22,5	69,39	RISO ( * prato per particella 99)
GREGGIO	9	21-43-131	1,974	25,5	50,34	RISO
SANTHIA'	38	79	3	25,5	76,5	RISO
SANTHIA'	38	97	3,13	25,5	79,815	RISO
SANTHIA'	38	80	1,32	25,5	33,66	RISO
SANTHIA'	38	45	10,031	25,5	255,7905	RISO
SANTHIA'	38	48	4,942	25,5	126,021	RISO
SANTHIA'	27	259	1,222	12,75	15,5805	MAIS
SANTHIA'	27	44	1,13	12,75	14,4075	MAIS
SANTHIA'	27	47	0,91	12,75	11,6025	GRANO
SANTHIA'	27	49	1,94	12,75	24,735	GRANO
SANTHIA'	27	404	0,5	12,75	6,375	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	27	260	1,378	12,75	17,5695	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	27	416	0,379	12,75	4,83225	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	27	61	1,72	12,75	21,93	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	32	49	0,4	12,75	5,1	MAIS
SANTHIA'	32	50	0,87	12,75	11,0925	MAIS
SANTHIA'	32	25	0,89	12,75	11,3475	MAIS
SANTHIA'	32	54	0,702	12,75	8,9505	MAIS
SANTHIA'	32	55	0,527	12,75	6,71925	MAIS
SANTHIA'	32	56	0,18	12,75	2,295	MAIS
SANTHIA'	40	173	1,4045	12,75	17,901375	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	40	127	0,722	12,75	9,2055	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	40	128	2,0512	12,75	26,1528	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	40	61	0,147	12,75	1,87425	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	40	419	0,236	12,75	3,009	<u>MAIS</u>
SANTHIA'	40	67	0,208	12,75	2,652	<u>MAIS</u>
VILLARBOIT	8	13	0,5114	25,5	13,0407	<u>RISO</u>
VILLARBOIT	8	14	0,7074	25,5	18,0387	<u>RISO</u>



COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE UTILIZZABILE	ton s.s./ha/triennio	tot/TON.S.S/ triennio	COLTURA ANNO 2014
VILLARBOIT	13	10	1,349	25,5	34,3995	<u>RISO</u>
VILLARBOIT	13	13	1,3806	25,5	35,2053	<u>RISO</u>
VILLARBOIT	13	93	1,0327	25,5	26,33385	<u>RISO</u>
VILLARBOIT	13	267	0,856	25,5	21,828	<u>RISO</u>
VILLARBOIT	13	279	0,799	25,5	20,3745	<u>RISO</u>
CARISIO	3	5	1,9169	22,5	43,13025	<u>RISO</u>
CARISIO	18	16	2,9179	22,5	65,65275	<u>RISO</u>
CARISIO	18	235	1,6787	22,5	37,77075	<u>RISO</u>
		<b>TOTALE</b>	<b>75,3943</b>		<b>1450,52</b>	

23. È consentito, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 del decreto Legislativo n. 99/92, lo spandimento sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola, per un quantitativo massimo di sostanza secca nel triennio pari a 15 ton/ha, purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:
- capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
  - pH compreso tra 6,0 e 7,5;
- In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture, sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50 %. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.
- I quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità sopra indicate, essendo provenienti da un impianto di tipo agroalimentare; in tal caso i fanghi devono avere un contenuto di metalli pesanti inferiore ad un quinto dei valori limite di **tabella II** di seguito riportata.
24. Lo spandimento dovrà essere effettuato nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze colturali e con la buona pratica agronomica.
25. Deve essere costantemente garantita l'impermeabilizzazione del bacino per lo stoccaggio dei fanghi;
26. È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 99/92, solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- sono stati sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione;
  - sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
  - non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
  - sia previsto idoneo sistema di pretrattamento delle acque reflue;
27. I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazione ammissibili nei suoli agricoli per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella **tabella I** di seguito riportata.
28. **Ogni anno devono essere ripetute le analisi dei terreni interessati allo spandimento dei fanghi.** Tali analisi riguarderanno i parametri pH, c.s.c. ed i metalli pesanti estraibili riportati nella tabella I. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui alla tabella





I è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali. Per il campionamento e le analisi dei terreni, la ditta deve fare riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. del 13/09/99 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 185 alla G.U. n. 248 del 21/10/99) e per le determinazioni analitiche ivi non presenti ai metodi approvati con D.G.R. n. 85-8155 del 07/10/86 (pubblicati sul B.U.R.P. n. 44 del 05/11/86). Tali analisi dovranno sia essere trasmesse congiuntamente al report annuale da redigersi secondo le modalità riportate nel sub-allegato A6 - Piano di Monitoraggio e Controllo - di cui al presente allegato, sia essere tenute a disposizione dell'Autorità competente al controllo presso l'installazione.

29. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura per i fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportati nella **tabella II** di seguito riportata.
30. E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura il cui contenuto in Salmonella rientri nel limite massimo indicato nella **tabella III** di seguito riportata. In presenza di salmonella è comunque vietato l'utilizzo nel florovivaismo.
31. E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura il cui contenuto in Carbonio org., Fosforo tot. ed Azoto tot. sia superiore od uguale ai limiti riportati nella citata **tabella III**; qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze, si applica il divieto temporaneo di utilizzazione. Tale fango potrà essere utilizzato in agricoltura solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrino nei limiti di cui alla tabella III mediante operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4) dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 99/92.
32. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli prescritti dalla **tabella IV**, di seguito riportata. Ai fanghi che - anche per un solo parametro - superino i limiti prescritti, si applica il divieto temporaneo di smaltimento. Tali fanghi possono essere utilizzati in agricoltura solo se, in seguito a trattamenti semplici, i valori dei parametri suindicati rientrano nei limiti prescritti.
33. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori dei parametri di stabilità riportati nella **tabella V**. Se non è rispettato più di un parametro di **tabella V**, si applica il divieto temporaneo di smaltimento: tali fanghi saranno utilizzati in agricoltura solo qualora, in seguito a trattamento, i valori dei parametri suindicati rientrino in almeno due dei tre valori nei limiti stabiliti per i tre indici di stabilità.
34. **Il Gestore deve effettuare due volte all'anno le analisi chimico-fisico-biologiche dei fanghi su un campione omogeneo**, in modo da verificarne l'effettiva stabilizzazione, ovvero ogni qual volta intervengano cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate o sull'impianto di depurazione. Le analisi andranno effettuate secondo le indicazioni contenute nell'art. 11 del Decreto Legislativo 99/92 e dovranno sia essere trasmesse congiuntamente al report annuale da redigersi secondo le modalità riportate nel sub-allegato A6 - Piano di Monitoraggio e Controllo - di cui al presente allegato, sia essere tenute a disposizione dell'Autorità competente al controllo presso l'installazione.
35. Per le analisi relative ai parametri biologici (Indice di Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell'Azoto e Indice di Germinazione) dovranno essere seguiti i metodi pubblicati dalla Regione Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi di analisi dei Compost".
36. E' vietato applicare i fanghi ai terreni:
  - a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
  - b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
  - c) con pH minore di 5;
  - d) con c.s.c. minore di 8 meq/100 gr.;



- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiare, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo la raccolta del foraggio;
  - f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  - g) quando è in atto una coltura, ad eccezione di una coltura arborea;
  - h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
  - i) a distanza inferiore a mt. 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc./sec.;
  - j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 mt. dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di mt. 80 dall'abitazione stessa, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento. Tali distanze possono esser ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
  - k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di mt. 1,5 dal piano campagna;
  - l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di mt. 200;
  - m) nelle zone vulnerabili da nitrati nei seguenti casi:
    - i. dal 15 novembre al 15 febbraio nel caso di terreni con prati avvicendati cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con colture di copertura;
    - ii. dal 15 ottobre al 15 febbraio, nel caso di terreni destinati a colture diverse a quelle di cui al punto precedente.
37. E' vietata l'applicazione di materiale liquido con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per il materiale tal quale che per quello diluito con acqua.
38. E' vietata l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..
39. La ditta deve notificare, secondo le modalità dell'art. 9, lettera b), del Decreto Legislativo 99/92 l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi **precisando data, ora e luogo preciso dell'utilizzazione.**
40. **Ogni anno** dovrà essere presentata alla Provincia di Vercelli e, per conoscenza ad ARPA, una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 99/92.
41. Eventuali modifiche dell'attività di utilizzazione dei fanghi dovranno essere comunicate agli enti competenti secondo le modalità previste dalle prescrizioni generali riportate nel presente provvedimento;
42. La ditta deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 99/92.
43. La ditta può avvalersi – per il trasporto del materiale destinato all'utilizzo su e/o nel suolo agricolo – di mezzi propri o di terzi, debitamente autorizzati. In entrambi i casi l'istante dovrà garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri che minimizzano l'emanazione di odori sgradevoli.
44. In ogni fase dell'utilizzo dei fanghi dovrà essere evitata la formazione di aerosol, al fine di diminuire i rischi igienico-sanitari.



45. Per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli artt. 13, 14 e 15 del Decreto Legislativo 99/92 e alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
46. Eventuali sovralli o residui destinati all'abbandono devono essere conferiti a soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti.
47. La presente autorizzazione è valida solo se la ditta istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate.

<b>TABELLA I</b> Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.		
Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

<b>TABELLA II</b> Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi di depurazione destinati all'utilizzazione agronomica.	
Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Cromo	1.000
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

<b>TABELLA III</b> Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.	
Parametro	Valore limite
Carbonio organico % s.s. (min)	20
Fosforo tot. (P) % s.s. (min.)	0,4
Azoto tot. % s.s. (min.)	1,5
Salmonelle MPN/gr s.s. (max)	1.000

<b>TABELLA IV</b> Limiti di tossicità non permanente dei fanghi (in mg/kg di s.s. eccetto che per l'indice S.A.R., il pH e la Salinità).	
Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10
Tensioattivi	100
PH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità >50)	20
Cloruri (se Salinità >50)	5.000
Solfati (se Salinità >50)	10.000



<b>TABELLA V</b> Valori dei parametri di stabilità dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura.	
Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %
Indice di Respirazione	< 2.000 mgO <sub>2</sub> /KgVS/h

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI SPANDIMENTO DEL CONTENUTO RUMINALE**

48. Lo stoccaggio di contenuto ruminale autorizzato è pari ad un valori di 2.000 m<sup>3</sup> ed avverrà in una vasca circolare del diametro di 36 m per un altezza di 3 m.
49. Il contenuto ruminale nella vasca di cui al punto precedente, deve essere stoccato in cumuli separati, con apposita cartellonistica indicante lo stadio di maturazione dei cumuli, in modo da garantire un adeguato tempo di maturazione/sanificazione (minimo 90 giorni) del rumine prima dello spandimento.
50. L'utilizzazione agronomica del contenuto ruminale deve avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente.
51. Con riferimento allo spandimento in campo devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni di carattere generale:
  - a. Il trasporto del contenuto ruminale ed il rispettivo conferimento a soggetti terzi per l'eventuale trattamento e immissione sul mercato deve avvenire secondo quanto disposto per i materiali di categoria 2 alla voce stallatico dal Regolamento CE n. 1069/2006 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
  - b. L'utilizzazione agronomica del contenuto ruminale deve essere finalizzata al recupero di sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti;
  - c. Deve essere garantita la produzione, da parte del contenuto ruminale, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione;
  - d. entro il 31 dicembre di ogni anno il Gestore trasmette il piano di utilizzazione agronomica del contenuto ruminale alla Provincia ed all'ARPA, da redigersi secondo quanto previsto all'Allegato II parte B del Regolamento Regionale n. 10/R-2007;
  - e. La distribuzione in campo del contenuto ruminale deve avvenire esclusivamente nell'ambito di quanto presentato nella comunicazione e nel piano di utilizzazione agronomica trasmesso; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Provincia ed all'ARPA con un anticipo di 20 giorni;
  - f. Lo spandimento deve essere svolto secondo tecniche che garantiscano l'interramento del contenuto ruminale entro le successive 6 ore su arativi liberi da coltura; è in ogni caso fatto divieto di utilizzare sistemi di spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione.
52. L'utilizzazione agronomica del contenuto ruminale è vietata:
  - g. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
  - h. nei boschi;
  - i. entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggi; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
  - j. nel caso di zone vulnerabili da nitrati entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po e



- di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque Regionale;
- k. entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali (in caso di zone vulnerabili da nitrati entro 25 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971);
  - l. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - m. in zone vulnerabili da nitrati nelle 24 ore precedenti l'evento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati
  - n. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
  - o. sui terreni su cui non si ha il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola;
  - p. nei periodi dal 15 novembre al 15 febbraio nelle zone vulnerabili da nitrati;
53. Sono fatte salve ove non specificato le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 10/R-2007 e s.m.i..
54. **La ditta deve effettuare due volte all'anno le analisi chimico-fisico-biologiche del contenuto ruminale stabilizzato**, al fine di verificare il contenuto dei seguenti parametri: Carbonio Organico (%s.s), Fosforo tot (%s.s), Azoto tot. (%s.s.), Salmonelle (MPN/gSS). Tali analisi dovranno essere trasmesse congiuntamente al report annuale da redigersi secondo le modalità riportate nel sub-allegato A6 - Piano di Monitoraggio e Controllo - di cui al presente allegato.

#### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GESTIONE DI RIFIUTI PRODOTTI**

55. I rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi dei rifiuti autorizzati e conformemente a quanto di seguito indicato:
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
  - In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
  - Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
    - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
    - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
    - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
  - I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
  - I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più



serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;

- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

\*\*\*\*\*



### A3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione	Impianto/fase di provenienza e blocco macchina che genera l'emissione	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 Mpa]	[kg/h]			
STABILIMENTO: VERCELLI S.p.A. di Formigliana (VC), SS. Vercelli - Biella n. 15		ATTIVITA' IPPC n. 1		CODICI IPPC: 6.4 a)		CODICE IMPIANTO: 2059-5		TABELLA "A3"			
E1	Centrale Termica a metano da 1,05 MW										Impianto in deroga lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E2	Generatore a metano da 930 kW										Impianto in deroga lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E3	2 Caldaie a gasolio da 318 kW cd										Impianto in deroga lettera bb) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E4	Generatore a gasolio da 480 kW										Impianto in deroga lettera bb) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E5	Sfiato serbatoio gasolio 15.000lt										Emissioni trascurabili
E6	Sfiato serbatoio gasolio 15.000lt										Emissioni trascurabili
E7	Sfiato serbatoio gasolio 15.000lt										Emissioni trascurabili

\*\*\*\*\*



## PRESCRIZIONI GENERALI

56. Tutte le attività svolte presso l'impianto devono essere condotte in modo tale da prevenire la formazione o minimizzare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.
57. In particolare, il gestore deve adottare opportune tecniche al fine di prevenire le emissioni odorigene dallo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale, conformemente alle migliori tecniche disponibili esistenti, garantendo in particolare minimi tempi di permanenza presso l'impianto e, quando previsto, lo stoccaggio in contenitori chiusi. A tal fine dovrà essere applicata da parte del personale aziendale la chiusura delle coperture pneumatiche dei cassoni di raccolta dei sottoprodotti: l'apertura di tali cassoni potrà avvenire esclusivamente durante le operazioni di carico.
58. Al fine di circoscrivere l'impatto odorigeno connesso con l'esercizio delle attività aziendali, si richiede al gestore di effettuare una valutazione in merito alle emissioni diffuse di sostanze odorigene, anche suffragate da campagne di misura. La relativa relazione tecnica dovrà essere inviata a Provincia, ARPA e Comune **entro sei mesi** dalla notifica del presente provvedimento e dovrà contenere oltre ai risultati delle misurazioni effettuate e delle conseguenti valutazioni anche l'indicazione delle misure di contenimento (sia tecniche che gestionali) già adottate dall'azienda nonché delle eventuali ulteriori misure che il gestore riterrà utile adottare, laddove ne emergesse la necessità, in coerenza con le BAT di Settore e con i risultati di misurazione ottenuti. Tale relazione dovrà anche prevedere la compilazione della tabella 1.6.1 – Emissioni diffuse ed odorigene, riportata nel sub-allegato A6 – Piano di Monitoraggio e Controllo – di cui al presente allegato.
59. È fatta salva la facoltà da parte degli enti competenti di richiedere al gestore, nell'arco della durata del presente provvedimento, l'esecuzione di ulteriori approfondimenti/campagne di misure in caso di lamentele o disturbi da parte dei ricettori prossimi all'impianto ai fini di accertare l'entità degli impatti ed individuare eventuali ulteriori interventi di contenimento.

\*\*\*\*\*





### **A3. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE** **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

TABELLA "A4"	STABILIMENTO VERCELLI S.p.A. SS. Vercelli - Biella, n. 15 Formigliana (VC)	CODICE IPPC: 6.4a)	
N° P.to di scarico	Tipologia acque reflue	Portata di scarico media [m <sup>3</sup> /giorno]	Corpo recettore
S1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scarico acque reflue industriali</li> <li>• scarico acque di raffreddamento /sbrinamento</li> <li>• acque meteoriche da superfici scolanti;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 645,16</li> <li>• 151,61</li> <li>• 9,67</li> </ul>	Cavo Masino
S2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scarico acque di raffreddamento /sbrinamento</li> <li>• scarico acque domestiche</li> <li>• acque meteoriche</li> </ul>	• n.d.	Cavo Masino

Riferimento alla planimetria rete fognaria completa Tavola 1 documentazione integrativa n. prot. 78186 del 01/12/2008 (trasmessa nell'ambito del procedimento di rilascio della prima A.I.A.)

Le acque reflue scaricate ai punti di scarico S1 ed S2 sono classificate come industriali, ai sensi dell'art. 74 lettera h), parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### **DESCRIZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E CLASSIFICAZIONE ACQUE REFLUE E METEORICHE:**

La ditta Vercelli S.p.A. è dotata di un impianto biologico di tipo a fanghi attivi ad aerazione prolungata con stabilizzazione automatica degli stessi in simultanea con il processo depurativo. La depurazione avviene secondo lo schema dei reattori SBR, in cui l'alimentazione del refluo da trattare e lo scarico dell'acqua depurata avvengono in discontinuo. Per approfondimenti si rimanda alla relazione tecnica di dettaglio allegata alla documentazione integrativa n. prot. 78186 del 01/12/2008.

Al punto di scarico S1 confluiscono, previo trattamento nell'impianto di depurazione, le seguenti tipologie di refluo:

- le acque di processo;
- il colaticcio raccolto dalla vasca del rumine;
- le acque di raffreddamento/sbrinamento di alcune celle frigorifere;
- le acque meteoriche provenienti dai piazzali di scarico bovini e movimentazione dei sottoprodotti, classificati come superfici scolanti, senza la suddivisione dei primi cinque millimetri;

Al punto di scarico S2 confluiscono:

- le acque domestiche dopo trattamento in fossa imhoff;
- le acque di raffreddamento/sbrinamento di alcune celle frigorifere;
- le acque meteoriche provenienti dai tetti e da piazzali con scarsa movimentazione dei mezzi, previo trattamento in impianto di sedimentazione e disoleazione.

#### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE:**

60. Ai punti di scarico S1 ed S2 devono essere rispettati i limiti di accettabilità della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

61. I pozzetti di ispezione n. 3-4-5-6-7-10 (come individuati nella planimetria rete fognaria completa Tavola 1 documentazione integrativa n. prot. 78186 del 01/12/2008 trasmessa nell'ambito del procedimento di rilascio della prima A.I.A.), che raccolgono il refluo civile dopo il trattamento in fossa imhoff, vengono considerati come pozzetti di ispezione e campionamento a carattere fiscale e, pertanto, i reflui dovranno rispettare i limiti di accettabilità allo scarico di cui all'Allegato 1 della L.R. 13/90, e s.m.i.



62. I pozzetti di ispezione n. 8 e 9 (come individuati nella planimetria rete fognaria completa Tavola 1 documentazione integrativa n. prot. 78186 del 01/12/2008), che raccolgono il refluo industriale derivante dallo sbrinamento rispettivamente delle celle frigo n. 7 e 8, vengono considerati come pozzetti di ispezione e campionamento a carattere fiscale e, pertanto, i reflui dovranno rispettare i limiti di accettabilità allo scarico di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; relativamente a tale tipologia di refluo la ditta deve verificare attentamente se esiste la possibilità che ci possa essere una qualche forma di contaminazione.
63. Essendo il punto di scarico S1 caratterizzato da un funzionamento discontinuo, si richiede al Gestore di comunicare a Provincia e ad ARPA, con un anticipo di 15 giorni, ogni variazione degli orari di scarico, come da ultimo comunicati dalla Ditta con nota n. prot. di ricevimento 13384 del 24/04/2014.
64. Deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento relativo allo scarico S1, in modo da garantire, in ogni condizione operativa, il rispetto dei limiti di cui sopra.
65. Il misuratore di portata installato presso il punto di scarico S1 deve essere mantenuto costantemente efficiente ed agibile.
66. E' preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate.
67. Tutte le vasche di trattamento devono essere munite di misuratore antitraboccamento qualora vi sia la possibilità che si verifichi tale inconveniente; gli eventuali serbatoi di stoccaggio dei composti aggiunti nelle varie fasi depurative devono essere dotati di vasche di contenimento adeguatamente dimensionate, che impediscano, in caso di incidenti, lo sversamento delle sostanze contenute sul suolo o nel corpo recettore.
68. Deve essere verificata annualmente la corretta funzionalità dei sistemi visivi ed acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di dosaggi, ossigenatori, ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi, rilevabili in postazione sempre presidiata. Tali verifiche dovranno essere annotate sul registro delle manutenzioni ordinarie o su altro apposito registro.
69. In caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti o alle acque meteoriche non trattate di raggiungere il corpo idrico.
70. I fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia e la documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
71. I pozzetti di campionamento prima dell'immissione devono essere resi costantemente agibili.
72. Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività, se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.
73. L'area di lavaggio dei mezzi (ubicata nella vecchia area di stoccaggio del rumine), dovrà essere mantenuta costantemente efficiente tramite gli opportuni accorgimenti tecnici: deve essere in particolare evitato il rischio che eventuali sversamenti di prodotto sanificante siano inviati al depuratore dei reflui.
74. La Ditta dovrà effettuare gli autocontrolli delle acque reflue industriali secondo quanto indicato nella tabella 1.7.2. del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al suballegato A.6 del presente allegato.
75. Il Gestore deve comunicare, con un anticipo di 15 giorni, alla Provincia e all'ARPA, il periodo in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici di cui al punto precedente, e presentare i risultati entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.
76. Deve sempre essere garantita l'accessibilità al soggetto incaricato al controllo, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi di campioni necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione.



## ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

77. Vista la miscelazione con le altre tipologie di reflujo delle acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti e non, ai pozzetti fiscali S1 ed S2 devono essere rispettati i limiti di accettabilità allo scarico stabiliti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
78. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonei materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura...) da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne. Tali materiali, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltiti.
79. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R - 2006 e s.m.i..
80. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

\*\*\*\*\*

## A4. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

81. Il gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
  - a) trasmettere alla Provincia, **entro tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento**, una relazione da redigersi secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al D.M. 272 del 13/11/2014, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione da parte della Ditta della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - b) qualora dalla verifica di cui al precedente punto emerga l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, quest'ultima dovrà essere trasmessa alla Provincia secondo le tempistiche che saranno comunicate con specifica nota;
  - c) qualora soggetto all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;
  - d) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto b), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
  - e) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 02/07/2014 (ns. prot. di ricevimento PEC 21262). L'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi**. Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**, prevedendo ad effettuare opportune indagini ambientali in caso di esito non favorevole delle stesse. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo;

\*\*\*\*\*



### A5. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Formigliana ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 22 del 28/11/2005 (B.U.R.P. n. 8 del 23/02/2006). Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare, per l'area dell'installazione è prevista un'associazione alla Classe VI (Area esclusivamente industriale). Il perimetro dell'area industriale è avvolto da due fasce cuscinetto, la prima in Classe V (Area prevalentemente industriale) e la seconda in classe IV (Area di intensa attività umana). Oltre tali fasce sono presenti aree classificate in Classe III (Aree di tipo misto). Nei pressi dell'impianto, tra il lato perimetrale Est ed il canale Cavour si trovano tre edifici abitativi (ricettori) ubicati in aree di Classe V (Area prevalentemente industriale). I limiti acustici associati alle classi citate in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
III	60	50	55	45
IV	65	55	60	50
V	70	60	65	55
VI	70	70	65	65

82. **Entro un anno** dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare una campagna di misure fonometriche, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati dall'installazione, nelle più gravose condizioni di esercizio, prestando particolare attenzione per la verifica del limite differenziale, ove applicabile. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata alla Provincia e ad ARPA.
83. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente piano di zonizzazione acustica comunale.
84. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
85. La verifica dell'impatto acustico deve essere trasmessa corredata dalle opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento.

\*\*\*\*\*



## **A.6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano allegato all'A.I.A. n. 64451 del 04/09/2009 e s.m.i. rilasciata alla ditta **VERCELLI S.p.A.** sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa e delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria.

### **Premessa**

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 6.4 a della ditta **VERCELLI S.p.A.**, con stabilimento produttivo sito nel Comune di Formigliana, SS. 230 Biella – Vercelli, n. 15, CAP 13030.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

### **Finalità del piano**

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

### **Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano**

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
5. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli



scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.

6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
  - a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
  - b) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
  - c) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
  - d) pozzi utilizzati nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



### QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Controlli / ispezioni integrate programmate	Campionamenti / analisi	Valutazione reporting
<b>Consumi</b>					
Materie prime (tab. 1.1)	all'arrivo	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Risorse idriche (tab. 1.3)	Mensile	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Energia (tab. 1.4)	Mensile, bimestrale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Combustibili (tab. 1.5)	mensile	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Aria</b>					
Emissioni diffuse/odorigene (tab. 1.6.1)	Si veda quanto indicato nella prescrizione 58	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Acqua</b>					
Misure periodiche (tab. 1.7.1 e 1.7.2)	settimanale, semestrale, annuale	Annuale dati settimanale, semestrale, annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)	tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)	Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Rumore</b>					
Misure periodiche rumore sorgenti	Secondo quanto indicato in tab. 1.8	Secondo quanto indicato in tab. 1.8			Secondo quanto indicato in tab. 1.8
<b>Rifiuti e sottoprodotti</b>					
Misure periodiche rifiuti e sottoprodotti prodotti (tab. 1.9.1 e 1.9.2)	ad ogni carico in uscita e annuale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Parametri di processo</b> (tab. 2.1)	giornaliero	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Indicatori di performance</b> (tab. 3.1)	annuale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati



## 1. COMPONENTI AMBIENTALI

### 1.1 Consumo materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Bovini vivi	Macellazione, sezionamento, disosso e vendita	N°/ giorno	Kg	registrazione informatica
Materiali depuratore (da specificare in maniera dettagliata nel report annuale)	Depuratore	Controllo fatture d'acquisto per ogni fornitura	Kg, litri	contabilità
Materiali pulizia (da specificare in maniera dettagliata nel report annuale)	Reparti produttivi	Controllo fatture d'acquisto per ogni fornitura	Kg, litri	contabilità

### 1.2 Controllo radiometrico (Non applicabile)

### 1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Utilizzo (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pozzo	Reparti produttivi	Industriale	Contatore/mese	mc	Registrazione informatica mensile

### 1.4 Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità Misura	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumata	elettrica	processo	contatori	Kwh/ anno	Bolletta mensile	contabilità
Prodotta da impianti fotovoltaici (a terra e su tetto)	elettrica	---	contatori	Kwh/ anno	---	contabilità
Consumata	termica (metano)	processo	contatori	Kwh/ anno	Bolletta / bimestrale	contabilità

### 1.5 Consumo combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Gas naturale (metano)	Caldaie vapore	contatori	mc	mensile	contabilità

Oltre al metano presso lo stabilimento viene utilizzato anche gasolio per riscaldamento locali e trasporti. Ogni anno dovranno essere trasmessi i dati sul tenore di zolfo nei combustibili, olio combustibile e gasolio, con l'indicazione della metodica adottata per le analisi. Tali informazioni possono anche essere reperite presso il fornitore.

Il gestore dovrà presentare a Provincia ed ARPA un audit sull'efficienza energetica del sito: la presentazione di tale documento dovrà avvenire dopo il sesto anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e comunque almeno un anno prima dalla data di scadenza del termine dei 10 anni per la presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A..

Tale audit non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il gestore ha sviluppato un'analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto





richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo "Energia" e "Consumo Combustibili". Per la redazione di tale audit energetico si faccia riferimento a quanto riportato nella sezione 5.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.

## 1.6 Emissioni in atmosfera

### 1.6.1. Emissioni diffuse/odorigene

Attività	Parametro	Prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	Odori - Emissioni diffuse				

La tabella di cui sopra viene riportata a titolo di esempio e dovrà essere compilata dalla Ditta e successivamente trasmessa agli enti secondo le modalità riportate nella prescrizione n. 58 del presente provvedimento.

## 1.7 Emissioni in acqua

### 1.7.1 Inquinanti monitorati all'ingresso del depuratore

Punto di misura	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ingresso impianto (pre-aerazione)	Escherichia coli		---	Tabella A	semestrale	Supporto informatico e/o cartaceo
	COD	mg/l	---	Metodo fotometrico in cuvetta (LANGE)	settimanale	
			Temperatura pH		settimanale	

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

### 1.7.2 Inquinanti monitorati all'uscita dal depuratore

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno di cui alla successiva tabella dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato ed i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.

Punto emissione	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pozzetto finale S1	COD	mg/l	---	Metodo fotometrico in cuvetta (LANGE)	3 volte a settimana	Supporto informatico
Pozzetto finale S1	Azoto ammoniacale	mg/l	---	Metodo fotometrico in cuvetta (LANGE)	3 volte a settimana	Supporto informatico



Punto emissione	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pozzetto finale S1	Azoto nitrico	mg/l	---	Metodo fotometrico in cuvetta ( LANGE)	3 volte a settimana	Supporto informatico
Pozzetto finale S1	BOD5, COD, Solidi sospesi, N nitroso, N nitrico, N ammoniacale, Zn, Cu, Fe, Al, Mn, Escherichia coli, Tensioattivi anionici, cationici, non ionici, totali	mg/l	pH Temperatura	Tabella A	Semestrale	Rapporto di prova cartaceo laboratorio esterno
Pozzetto finale S1	P tot Fosfati Cloruri grassi e oli animali e vegetali, saggio di tossicità	mg/l	---	Tabella A	Annuale	Rapporto di prova cartaceo laboratorio esterno

Tabella A - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura (\*)

Parametro	Metodo di determinazione
pH	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 21th 2005 4500-H+ B; APAT-IRSA CNR 2060 Man29 2003 – Metodo potenziometrico
BOD5	APHA Standard Methods 5210D, ED. 21 <sup>st</sup> , 2005 – Metodo respirometrico
COD	ISO 15705:2002 - metodo volumetrico/fotometrico
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA/CNR 2090B Man 29 2003 – Metodo gravimetrico
N nitroso	APAT-IRSA/CNR 4050 Man 29 2003 - metodo fotometrico
N nitrico	APAT-IRSA/CNR 4040 Man 29 2003 - cromatografia ionica
Ammoniaca (espressa come ione ammonio)	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater, ed 21th 2005 4500 NH3 F; APAT- IRSA CNR 3030 Man 29 2003 - cromatografia ionica
Zn	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996) - spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Cu	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996) - spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Fe	APHA Std Method 3111B: 2011 - spettrofotometria di assorbimento atomico
Al	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996) - spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Mn	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996) - spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-IRSA/CNR 5170 Man 29 2003 - metodo fotometrico
Tensioattivi non ionici (BIAS)	APAT-IRSA CNR 5180 Man 29 2003 - metodo potenziometrico
Tensioattivi cationici	Metodo non normato da Analyst, August 1979, Vol. 104, p. 750 - metodo fotometrico
Fosforo Totale	APAT-IRSA/CNR 4110/A2 - metodo fotometrico
Fosfati	APAT-IRSA/CNR 4110 Man 29 2003 - metodo fotometrico
Cloruri	APAT-IRSA/CNR 4020 Man29 2003 - cromatografia ionica
Escherichia coli	Metodo APAT-IRSA/CNR 7030D Man 29 2003
Grassi e oli animali e vegetali	ASTM D3921- 96; APAT-IRSA/CNR 5160 B Man 29 2003 - spettroscopia IR (FT-IR)
Saggio di tossicità acuta	Daphnia magna: APAT IRSA 8000:03 opp. UNI EN ISO 6341:99



Parametro	Metodo di determinazione
	Batteri luminescenti ( <i>Vibrio fischeri</i> ): APAT IRSA 8030:03 opp. UNI EN ISO 11348-3
	<i>Pseudokirchneriella sub capitata</i> : UNI EN ISO 8692:05

(\*) Le metodiche riportate in tabella sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2970>

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo.

### 1.7.3 Impianto di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Trattamento biologico	Vasca fanghi attivi	pH	pHmetro da processo	Misurato nella miscela aerata	3 volte a settimana	Supporto informatico
Trattamento biologico	Vasca fanghi attivi	Ossigeno disciolto	Misuratore di ossigeno portatile	Misurato nella miscela aerata	3 volte a settimana	Supporto informatico
Trattamento biologico	Vasca fanghi attivi	Solidi sedimentabili miscela aerata	Cilindro da 1 litro	Prelievo dalla miscela aerata	3 volte a settimana	Supporto informatico

### 1.8 Rumore

Entro un anno dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare una campagna di misure fonometriche, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati dall'installazione, nelle più gravose condizioni di esercizio, prestando particolare attenzione per la verifica del limite differenziale, ove applicabile. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata alla Provincia e ad ARPA.

La verifica dell'impatto acustico deve inoltre essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

### 1.9 Rifiuti

#### 1.9.1 Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Produzione - macellazione	02.01.02 scarti di tessuti animali	Kg	Recupero	Rapporti interni di produzione	Stima con frequenza settimanale	Annotazione su reg c/s mod "A" - rif prodotti
Depurazione acque	02.02.01 fanghi	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione mezzi	13.02.05 scarti di oli minerali	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra



Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Gestione magazzini	15.01.01 imballi carta e cartone	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Gestione magazzini	15.01.02 imballaggi in plastica	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Gestione magazzini	15.01.03 - imballaggi in legno	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Gestione magazzini	15.01.06 - imballi misti	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Gestione magazzini	15.01.07 - imballaggi in vetro	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione aziendale	17.06.04 - materiale isolante	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione aziendale	20.01.21* Tubi fluorescenti	Kg		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione aziendale	20.01.23* Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	Kg		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione aziendale	16.02.16 Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso (plafoniere neon)	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione aziendale	17.04.05 ferro e acciaio	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione mezzi	16.06.01* batterie al piombo	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione mezzi	16.01.07* filtri olio	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione mezzi	13.02.05 scarti di oli minerali	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione uffici	16.02.14 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - PC	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione uffici	08.03.18 toner esauriti	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Manutenzione uffici	16.02.13* - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - Monitor	Kg	Recupero	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Attività di analisi - laboratorio	18.02.06 sost. Chimiche	Kg	Smaltimento	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Attività di analisi - laboratorio	15.02.02* - indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Kg		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Attività di analisi - laboratorio	16.05.06* - sostanze chimiche (reagenti kit rapidi)	Kg	Smaltimento	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Attività di analisi - laboratorio	18.01.03* - solido potenzialmente infetto (piastre esauste laboratorio)	Kg	Smaltimento	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra



Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.1 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

### 1.9.2 Sottoprodotti

Attività	Sottoprodotto descrizione	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Macellazione	Sottoprodotti di origine animale (come definiti dal regolamento CE 1069/2009)	kg	Da contabilità	Annuale	
Macellazione	Contenuto ruminale	kg	Da contabilità	Annuale	

Nel report annuale la Ditta dovrà specificare le tipologie di sottoprodotti di origine animale prodotti nell'anno precedente.

### 1.10. Suolo (Non applicabile)

## 2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

### 2.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase di lavorazione	Macchina	Parametri e frequenze			Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Parametri	Frequenza autocontrollo	Modalità di controllo	
Produzione di acqua calda	Caldaie a vapore	Durezza, alcalinità P, alcalinità M, pH, conducibilità, cloruri, Fe, solfiti: su acqua di spurgo	Mensile	Ditta esterna con analisi in campo e successivamente analisi strumentali	cartaceo
Produzione di riscaldamento	Caldaie riscaldamento	Bollino verde controllo impianti termici	annuale	Tecnico esterno	cartaceo

### 2.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Vedere piano di manutenzione preventiva e ordinaria MOD 07-04/08	Vedere piano di manutenzione preventiva e ordinaria MOD 07-04/08	Vedere piano di manutenzione preventiva e ordinaria MOD 07-04/08	Cartacei

La tabella 2.2 individua le strumentazioni e gli interventi ritenuti prioritari ai fini della presente attività IPPC; tali interventi sono stati desunti dal registro completo delle manutenzioni programmate che annualmente l'azienda predispose e che dovrà essere tenuto a disposizione dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda.

La Ditta dovrà inoltre provvedere ad effettuare una verifica annuale del corretto funzionamento degli allarmi delle vasche di trattamento delle acque reflue, con registrazione delle manutenzioni effettuate su apposito registro.



### 2.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Platea stoccaggio fanghi di depurazione	---	---	---	Visivo sulla struttura del bacino	mensile	cartacea	---	---	---
Platea stoccaggio contenuto ruminale	---	---	---	Visivo sulla struttura del bacino	mensile	cartacea	---	---	---

La tabella 2.3 individua le aree di stoccaggio ritenute maggiormente critiche ai fini della presente attività IPPC; tali aree sono state desunte dal registro completo delle manutenzioni programmate che annualmente l'azienda predispone e che dovrà essere tenuto a disposizione dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda.

### 3 INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esemplicare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

Nel report (di cui al cap. 5) che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale richiesto, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

#### 3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Prodotto versato a magazzino (carcasse di macellazione)	Produzione carne	Tonnellate carne macellata/anno	C	annuale	contabile
Consumo idrico del sito	Indica la parte del fabbisogno idrico per unità di carne macellata	mc/tonnellate carne macellata	C	annuale	contabile
Consumo di energia termica	Considerando i consumi globali dell'impianto per unità di materia prima trattata, l'indicatore permette di confrontare i dati annuali per costruire trend di andamento. In presenza di dati dettagliati per fasi è possibile individuare le inefficienze e mirare le azioni di intervento.	Consumo GJ/t (1 KWh=3,6 MJ) di combustibile metano / tonnellate totali carne macellata	C	annuale	contabile
Consumo di energia elettrica (a cui dovrà essere sottratta l'energia consumata per il congelamento)	Considerando i consumi globali dell'impianto per unità di materia prima trattata, l'indicatore permette di confrontare i	MWh (per attività IPPC e attività non IPPC) /tonnellate totali carne	C	annuale	contabile



Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
dei capi in conto terzi pari a circa il 55%)	dati annuali per costruire trend di andamento. In presenza di dati dettagliati per fasi è possibile individuare le inefficienze e mirare le azioni di intervento.	macellata			
Rifiuti prodotti (fanghi di depurazione e eventuali altri rifiuti strettamente dipendenti dall'attività IPPC)	Indica il rapporto tra il quantitativo di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e la materia prima trattata	t (fanghi + altri rifiuti) / t carne macellata (%)	M	annuale	contabile
Sottoprodotti di Origine Animale	Indica il rapporto tra il quantitativo di sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione e la materia prima trattata	t (sottoprodotti animali) / t carne macellata (%)	M	annuale	contabile

\* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

#### 4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

##### 4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto		Pietro Vercelli
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	

##### 4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste nell'ambito temporale di validità del presente Piano, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (10 anni)
Controllo integrato in esercizio	• Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)	• Tutte le componenti ambientali	Almeno 3
Campionamenti/analisi campioni	• tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)	• Campionamento sul punto S1	3
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	• Almeno in occasione dei controlli integrati	• Tutte le componenti ambientali	Almeno 3

L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto



dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.

## **5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO**

### **5.1 Modalità di conservazione dati**

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

### **5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente**

**Entro il 31 maggio** di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

### **5.3 Audit Energetico**

Si tratta di un'analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso una sede di un ente o azienda e con contestuale esame di documenti per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione energetica dell'ente/azienda. La diagnosi energetica o **audit energetico** si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni proposte. Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro) etc.. Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti sarà possibile procedere alla ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, arce di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto,





per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

L'Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l'avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono:

- Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un'analisi energetica iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc);
- Sopralluogo finalizzato all'analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione dell'energia);
- Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale

In una seconda fase verranno individuate delle aree di probabile intervento tecnico.

Gli interventi di audit energetico, potranno prevedere interventi del tipo:

- adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
- isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui serramenti e infissi);
- installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
- adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
- installazione di recuperatori di calore;
- impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi.

#### 5.4 INFORMAZIONI PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
  - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - motivo di esclusione dalla dichiarazione<sup>(1)</sup>;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
  - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati<sup>(2)</sup> contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

\*\*\*\*\*

<sup>(1)</sup> L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);  
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);  
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

<sup>(2)</sup> L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.